



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 67 del 27/05/2008

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 69 del 30/10/2012

Aggiornamento 2012 della L. 225/1992 , modificata dalla L. 100 del 12 luglio 2012 di conversione del D.L.
59 del 15 maggio 2012



ALLUVIONE NOVEMBRE 2000 - VINCHIANA



Città di Lucca

- ELENCO ALLEGATI	pag. 4
- Par.1 INTRODUZIONE	pag. 5
- Par.2 PARTE GENERALE	pag. 8
- Par.3 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE	pag. 8
- Par.4 ORGANIZZAZIONE NELLA FASE OPERATIVA	pag. 12

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – MANSIONARIO

Allegato 2 – RISCHIO IDROGEOLOGICO

Allegato 3 – RISCHIO SISMICO

Allegato 4 – RISCHIO INDUSTRIALE

Allegato 5 – RISCHIO NEVE E GELO

Allegato 6 – SCHEDE AREE DI EMERGENZA

ELENCO TAVOLE

- Carta delle Aree di Emergenza:
 - TavolaAE 1
 - TavolaAE 2
 - TavolaAE 3
 - TavolaAE 4
 - TavolaAE 5
 - TavolaAE 25000
 - Tavola AE centro
- Carta degli Edifici Strategici e delle Infrastrutture:
 - TavolaEI 1
 - TavolaEI 2
 - TavolaEI 3
 - TavolaEI 4
 - TavolaEI 5
 - TavolaEI 25000
- Carta dei fossi e canali
 - Tavola FC 1
 - Tavola FC 2
 - Tavola FC 3
 - Tavola FC 4
 - Tavola FC 5
 - Tavola FC 25000
- Carta della Viabilità Principale:
 - TavolaVP 1
 - TavolaVP 2
 - TavolaVP 3
 - TavolaVP 4
 - TavolaVP 5
 - TavolaVP 25000
- Carte del Piano Emergenza Neve e Gelo
 - Tavola NG0 – Inquadramento Generale
 - Tavola NG1 – Quadrante 1
 - Tavola NG2 – Quadrante 2
 - Tavola NG3 – Quadrante 3
 - Tavola NG4 – Quadrante 4
 - Tavola NG5 – Quadrante 5
- Carta delle Frazioni

1. INTRODUZIONE

1.1 Principali Riferimenti Normativi

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa alle tipologie di eventi (art. 3 della Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 s.m.i.). Le varie attività sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale, conformemente alle quali è redatto il Piano comunale di Protezione Civile, che definisce l'organizzazione dell'ente in emergenza e le procedure interne e di raccordo con gli altri enti.

La Legge 225/1992 e s.m.i. istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Le finalità del servizio, indicate nell'art. 1-bis, sono l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Per lo svolgimento delle finalità di tale servizio il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della Protezione Civile ed inoltre promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

In accordo con le disposizioni ed i principi generali della L. 225/1992 e s.m.i., la Regione Toscana ha ulteriormente disciplinato la materia, con coincidenza di finalità, per lo svolgimento delle quali è stato istituito il Sistema Regionale di Protezione Civile, costituito, oltre che dalla Regione, dagli Enti Locali e dal Volontariato. Questi organismi concorrono e collaborano con il Sistema Regionale di Protezione Civile per il perseguimento delle finalità della legge (Legge Regionale n° 67 del 29 dicembre 2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività").

L'art. 8 della Legge Regionale n° 67 del 29 Dicembre 2003 dispone che ogni Comune:

- Elabora il quadro dei rischi relativo al territorio comunale garantendone l'integrazione con l'attività di previsione di competenza della provincia;
- Definisce l'organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale;
- Adotta tutte le altre iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l'informazione alla popolazione e l'organizzazione di esercitazioni;
- Adotta tutti gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto;
- Provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e all'individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza; ove a tale ultimo fine siano approvati interventi regionali per il superamento dell'emergenza, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 27 della L.R. 67/2003;
- Provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile.

In attuazione dell'art. 15 della L.R. 67/2003 è stato emanato il Regolamento di Attuazione con Delibera del Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2004, n. 69R il quale disciplina le attività che devono essere svolte dalla Regione, dai comuni e dalle province nelle situazioni di emergenza secondo le competenze attribuite ai medesimi enti dalla L.R. 67/2003 nonché gli elementi generali della relativa organizzazione finalizzati a realizzare l'efficacia della risposta complessiva del sistema regionale di protezione civile alle situazioni di emergenza e l'integrazione e il raccordo delle attività di competenza di ciascun componente.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 sono stati approvati gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, questa individua come soggetti competenti per la gestione del sistema di allerta a fini di protezione civile, oltre al Dipartimento nazionale della Protezione Civile e al Centro Funzionale centrale, i Centri Funzionali decentrati istituiti a livello regionale. La Regione Toscana, recependo gli indirizzi operativi del Dipartimento della Protezione Civile, con Delibera della Giunta Regionale n° 611 del 4 settembre 2006 ha approvato le “Nuove Disposizioni per l’attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004” nonché le “Procedure operative per l’attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004”. Tali disposizioni e procedure operative disciplinano l’adozione degli avvisi regionali di criticità, i corrispondenti livelli di allerta del sistema della protezione civile, le modalità della loro adozione e trasmissione.

1.2 Strumenti di Protezione Civile

1.2.1 Strumenti Ordinari: Programmi e Piani

Gli strumenti giuridici di intervento delle componenti, ai diversi livelli della funzione di Protezione Civile, sono: i programmi, i piani e le ordinanze. Essi presuppongono la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e la successiva pianificazione degli interventi di soccorso, per l’attuazione dei quali si ricorre al potere di ordinanza. La programmazione riguarda la fase di previsione dell’evento, intesa come conoscenza dei rischi che gravano sul territorio, nonché la fase della prevenzione intesa come attività destinata a mitigare i rischi stessi. A tale scopo i programmi devono essere ricognitivi delle problematiche che si riferiscono al territorio e devono, pertanto, prevedere l’individuazione delle possibili soluzioni con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili o da reperire. In un contesto unitario, la programmazione deve riguardare scenari connessi a rischi che per la loro natura o estensione richiedono l’intervento degli organi comunali.

In conformità alla Legge Regionale n° 67 del 20 dicembre 2003, artt. 16 e 17, i piani comunali definiscono il quadro dei rischi presenti sul territorio, disciplina l’organizzazione e le procedure per fronteggiare l’emergenza, censisce le risorse disponibili e stabilisce le procedure di raccordo con la provincia in base a quanto previsto dal piano provinciale della Provincia di Lucca (adottato con D.G.P. n° 211 del 31/05/2005).

1.2.2 Strumenti Straordinari: Ordinanza

Dal momento che i pubblici poteri, titolari della funzione di direzione degli interventi di soccorso, devono operare celermente superando difficoltà operative, è previsto che gli stessi possano operare in “regime eccezionale” avvalendosi dello strumento giuridico dell’ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico (art. 5 comma 2 della L. 225/1992 e s.m.i.).

In ambito comunale o sovracomunale, al verificarsi di eventi di cui all’ art. 2 comma 1 lettere A e B della L. 225/1992 e s.m.i., sono possibili interventi del Sindaco con ordinanze contingibili ed urgenti di cui al D.Lgs 207/2000 o con provvedimenti in deroga a disposizioni di legge o regolamenti, con i criteri ed i limiti delle normative di riferimento.

L’ordinanza costituisce un provvedimento di necessità ed urgenza per dare attuazione agli interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Il potere di ordinanza compete al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Sindaco, al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale i quali, in via straordinaria, se ne servono per affrontare emergenze eccezionali.

1.3 Classificazione degli Eventi

Ai fini dell'attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in (art. 2 L. 225/1992 e s.m.i.):

- tipo "a": eventi naturali o connessi con attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- tipo "b": eventi naturali o connessi con attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- tipo "c": calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

1.3.1 Stato di Emergenza nazionale (eventi tipo "c" Legge 225/92 e s.m.i.):

L'esame congiunto della normativa nazionale e della normativa regionale individua quale strumento per la classificazione degli eventi l'istituto dello Stato di Emergenza.

Al verificarsi degli eventi di tipo "c" ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.(art. 5, comma 1, L. 225/1992 e s.m.i.).

Lo Stato di Emergenza è una situazione di grave o gravissima crisi in un'area determinata del territorio al seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, anche attraverso l'emanazione di provvedimenti (ordinanze). Il Sindaco sostituisce il Prefetto, nei casi di estrema urgenza, allorché occorre informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione Civile (art. 36 del D.P.R. 66/1981).

1.3.2 Stato di Emergenza regionale (eventi tipo "a" o "b" di rilevanza regionale):

Al verificarsi di eventi per i quali non è stata dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale, come sopra predefinito, il Presidente del Giunta Regionale, su proposta delle strutture competenti, provvede alla dichiarazione di Stato di Emergenza regionale per gli eventi di rilevanza regionale. La rilevanza regionale ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 67/2003, è definita in rapporto alla complessità dell'organizzazione necessaria per le attività di soccorso e degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza, tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) ambito territoriale e popolazione interessata;
- b) risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate;
- c) entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento dell'emergenza;
- d) straordinarietà dell'evento.

1.3.3 Altri eventi

Ove non sia dichiarato alcuno Stato di Emergenza, l'evento sarà classificabile di tipo locale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 67/2003, coincidente con possibili eventi di tipo "a" e di tipo "b"

della L. 225/1992 e s.m.i. ma non rilevanti a livello regionale ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 67/2003.

2. PARTE GENERALE

2.1 Scenari di Evento e Dati di Base

Per la valutazione degli scenari di rischio possibili sul territorio comunale sono stati acquisiti una serie di dati necessari per la loro realizzazione. I dati raccolti riguardano le conoscenze sugli eventi attesi nel territorio comunale (esondazioni e frane) e sulle strutture maggiormente vulnerabili in caso di evento calamitoso.

- Per quanto riguarda le aree inondabili e la franosità del territorio si fa riferimento al quadro conoscitivo del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca attualmente vigenti.

Gli altri dati, prodotti dal Servizio Protezione Civile riguardano le strutture ed infrastrutture ritenute elementi a rischio:

- Viabilità Principale (strade statali, regionali, provinciali e comunali di particolare importanza);
- Autostrade;
- Ferrovie;
- Infrastrutture;
- Strutture ospedaliere;
- Strutture militari;
- Strutture civili;
- Strutture per l'istruzione;
- Strutture industriali.

3. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

3.1 Salvaguardia della popolazione (Aree di Attesa e di Ricovero per la Popolazione)

Il Sindaco è l'autorità di Protezione Civile e cura gli interessi della collettività che egli rappresenta, di conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio. Nel presente Piano sono individuate le Aree di Attesa e di Ricovero per la Popolazione le quali hanno le caratteristiche indicate di seguito (Allegato 6 Schede AREE DI EMERGENZA e Carta AREE DI EMERGENZA).

Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione in cui potrà essere tempestivamente assistite dalle strutture della Protezione Civile. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle Aree di Ricovero. Sono stati utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici e privati (non campi di calcio) ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, ecc.), raggiungibili attraverso un percorso possibilmente pedonale. Il numero delle Aree di Attesa è stato individuato in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti e degli eventuali turisti presenti nel quartiere o frazione. In caso di evacuazione con evento meteorologico in corso, come Aree di Attesa sono state individuate strutture coperte (palestre, sale riunioni, scuole, ecc.) dove la

popolazione si recherà, riceverà le indicazioni dal personale della Protezione Civile ed aspetterà di essere accompagnata presso le strutture di ricovero allo scopo individuate nel Piano.

Le Aree di Ricovero della popolazione individuano i luoghi in cui saranno allestite strutture in grado di assicurare un ricovero temporaneo per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione: hanno dimensioni sufficienti secondo le necessità e per poter eventualmente accogliere delle tendopoli e servizi campali. Sono state individuate aree non soggette a rischio (d'inondazioni, di frane, di crollo d'ammassi rocciosi, ecc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. Tali aree sono state poste, dove possibile, in prossimità di un nodo viario o comunque facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. Inoltre, ove possibile le aree hanno nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento. In caso d'evento idrogeologico le aree di ricovero aventi le caratteristiche sopra descritte, se non soggette ad allagamenti, potranno essere utilizzate per consentire alla popolazione di portare in sicurezza le proprie autovetture, mentre invece, per il ricovero della popolazione sono individuate strutture di alloggio al coperto, quali alberghi, ostelli, ecc.

3.2 Aree ammassamento soccorritori.

Tali aree sono state individuate per garantire un impiego razionale dei soccorritori nelle zone di operazione. Sono state scelte delle zone, per quanto possibile, lontane da centri abitati, nelle vicinanze delle principali arterie viarie e soprattutto in zone non a rischio d'inondazioni, di frane, di crollo d'ammassi rocciosi, ecc. (Allegato 6 Schede AREE DI EMERGENZA e Carta AREE DI EMERGENZA).

3.3 Informazione alla popolazione

E' fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate dall'evento conosca preventivamente:

- Le caratteristiche essenziali del rischio esistente sul proprio territorio;
- Il Piano Comunale di Protezione Civile;
- Le norme di comportamento prima, durante e dopo l'evento.

A tal fine il Sindaco incontra i cittadini delle diverse frazioni, ed espone i rischi del territorio, il Piano Comunale di Protezione Civile ed i comportamenti da tenere in emergenza. Alla popolazione sono forniti *depliant* informativi, nei quali è illustrato il Piano Comunale di Protezione Civile ed i suoi aggiornamenti.

Inoltre periodicamente vengono effettuate delle esercitazioni le quali sono differenziate per tipologia di rischio e per porzioni di territorio comunale, durante le quali può essere coinvolta anche la popolazione locale.

Durante le varie fasi dell'emergenza sono previste procedure d'avviso differenziate ed in funzione del tipo di evento atteso (Allegato 1 MANSIONARIO). Internet e le emittenti radio-televisive locali possono essere utilizzati per inoltrare comunicazioni urgenti alla popolazione.

3.4 Salvaguardia del sistema produttivo locale

La salvaguardia del sistema produttivo si può effettuare o nel periodo immediatamente precedente il manifestarsi dell'evento (eventi prevedibili), attuando la messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente dopo che l'evento abbia provocato danni (evento imprevedibile) alle persone ed alle cose. In questo caso si dovrà provvedere al ripristino delle attività produttive e commerciali nell'area colpita, attuando interventi mirati per raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo possibile.

Il sistema produttivo locale è stato censito tra le strutture ed infrastrutture ritenute vulnerabili e sono state individuate le attività che ricadono in aree a rischio idrogeologico. Per tali aziende verranno individuati i siti per la messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei

relativi prodotti stoccati ed i percorsi di evacuazione per il raggiungimento delle aree di emergenza.

3.5 Ripristino della viabilità e dei trasporti

Le infrastrutture viarie devono consentire il raggiungimento delle aree del territorio per gli interventi di emergenza da parte dei soccorsi, nonché consentire l'eventuale evacuazione ordinata dei cittadini. Come accennato la popolazione residente nella frazione/i interessate dall'evento potrebbero essere allontanate dall'area dell'evento con le modalità previste dall'Allegato 1 MANSIONARIO, tale allontanamento sarà controllato attraverso opportuni "Cancelli" che saranno adeguatamente presidiati (Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, Organizzazioni di Volontariato).

Durante la pianificazione e l'implementazione della banca dati inerente la viabilità sono state verificate, con la Polizia Municipale, le vie d'accesso e di esodo per i mezzi di soccorso, stabilendo il numero d'incroci da presidiare e le vie da destinare esclusivamente ai soccorritori od ai flussi di evacuazione (Cancelli).

Sono stati inoltre individuati:

- I tratti della rete di trasporto soggetta ad inondazione;
- I tratti ed i punti di rete soggetti a potenziale interruzione con perdita di funzionalità prolungata.

È stata inoltre predisposta una viabilità alternativa, a livello locale, nel caso in cui la viabilità principale sia interrotta. Tale viabilità ha lo scopo di deviare il traffico dall'area a rischio.

3.6 Funzionalità delle telecomunicazioni

La riattivazione delle telecomunicazioni è immediatamente garantita per il Centro Operativo Comunale attraverso la "Funzione di Supporto 8 Telecomunicazioni" la quale garantisce il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni.

3.7 Funzionalità dei servizi essenziali

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali è assicurata, mediante l'utilizzo di personale addetto secondo specifici piani elaborati, da ciascun ente competente e gestore del servizio. Per la verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti è previsto l'impiego degli addetti agli impianti di erogazione ed alle linee e/o utenze in modo coordinato, a tal fine è attivata la "Funzione di Supporto 5 Servizi Essenziali e Attività Scolastica" la quale garantisce le massime condizioni di sicurezza.

3.8 Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali

Nel confermare che il preminente interesse del presente piano è quello di porre in salvo la popolazione, è da considerare comunque di interesse pubblico il porre al sicuro i beni culturali mobili esistenti sul territorio

È stato pertanto realizzato uno specifico progetto per il censimento dei beni culturali presenti sul territorio comunale, partendo dalle chiese e dai musei di maggiore importanza. Sono state inoltre predisposte specifiche squadre di volontari addestrati per la messa in sicurezza dei reperti, o altri beni artistici, in aree protette. Tutte le procedure operative per la messa in sicurezza dei beni culturali sono riportate nell'Allegato 1 MANSIONARIO.

3.9 Modulistica

La modulistica allegata al piano è funzionale alle attività che il Servizio di protezione Civile e il Centro Operativo Comunale devono svolgere durante le varie fasi dell'emergenza. Riguarda il ricevimento delle segnalazioni delle criticità in atto sul territorio, l'attuazione dei provvedimenti d'urgenza (Ordinanze), l'informazione alla popolazione (Avvisi alla Popolazione), la prima definizione dei danni.

3.10 Volontariato

Le organizzazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di cui all'art. 1, comma 3, del DPR 194/2001 e nell'elenco regionale del volontariato di cui all'art. 13 alla L.R. 67/2003 con le modalità previste dal Regolamento 7/R del 03/03/2006 approvato con D.G.R.T. n° 128 del 27/02/2006, operano in stretta collaborazione con le componenti istituzionali partecipando, sia in emergenza che in tempo di pace, a tutte le attività di Protezione Civile ed in particolare alle attività di prevenzione e soccorso.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra le Associazioni di volontariato:

- a) contribuiscono alle elaborazioni del Piano Comunale di Protezione Civile;
- b) partecipano al coordinamento delle operazioni di emergenza attraverso la Funzione di Supporto 3 Volontariato;
- c) partecipano alle attività di formazione, studio ed organizzazione di periodiche esercitazioni, al fine di garantire l'efficienza e l'integrazione sistema di protezione civile.

Il Servizio Protezione Civile può stipulare inoltre delle convenzioni con alcune associazioni di volontariato per il monitoraggio del territorio nelle aree più a rischio. Quando se ne ravvisi la necessità, e quindi anche senza l'apertura del Centro Operativo Comunale, tali associazioni possono essere attivate dal Servizio per espletare le attività oggetto della convenzione.

Alle Associazioni di Volontariato che partecipano alle attività di protezione civile, di cui alla L.R. 67/2003, si applicano i benefici previsti dalla normativa statale adottata in attuazione dell'articolo 18 della L. 225/1992 e s.m.i. (art. 14 comma 2 L.R. 67/2003).

3.11 Struttura dinamica del Piano Comunale

Il continuo mutamento dell'assetto urbanistico del territorio, la variazione del numero della popolazione residente ed il rinnovamento tecnologico delle strutture operative comportano un continuo aggiornamento del Piano, sia per lo scenario dell'evento atteso sia per le procedure. Per questo si rende opportuno che gli allegati al presente piano, qualora se ne presenti la necessità, siano aggiornati mediante provvedimento dirigenziale.

Le esercitazioni rivestono un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del Piano. Esse sono svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite alle singole strutture operative previste dal Piano Comunale di protezione Civile.

Durante le esercitazioni, che sono redatte su specifico scenario di evento e riguardano una determinata porzione di territorio comunale, viene utilizzato il personale volontario con il quale vengono ottimizzati i linguaggi e le procedure relative al Piano.

Le esercitazioni sono organizzate anche in fasi distinte:

- esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel Piano;
- esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata dall'evento atteso (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di calamità);
- esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli Responsabili delle funzioni di supporto e dell'efficienza dei collegamenti.

4. ORGANIZZAZIONE NELLA FASE OPERATIVA

4.1 Organizzazione di Comando e di Controllo

4.1.1 Il Sindaco

Il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile (art. 15 L. 225/92 e s.m.i.), ed in tale veste è il responsabile del Centro Operativo Comunale. Coordina tutte le attività di Protezione Civile nelle fasi di prevenzione, pianificazione, soccorso, ricostruzione nell'ambito del territorio comunale. Il ruolo e le competenze del Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

L'art. 15 della L. 225/92 e s.m.i. (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco), dispone:

- Il sindaco e' autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
- Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.
- Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.
- Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto il quale adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

Il Sindaco, nell'ambito del proprio territorio comunale dirige i servizi di emergenza e coordina i soccorsi e le operazioni di assistenza alla popolazione interessata da eventi calamitosi, provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone immediatamente comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale inoltre provvede ad informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle procedure previste dal piano d'emergenza e sulle attività in corso in caso di evento.

Quando ci si trovi in una situazione di emergenza, il Sindaco deve comunque provvedere, tenendosi in continuo contatto con Regione, Prefettura, Provincia, e Comuni limitrofi:

- all'immediata attuazione delle procedure operative del Piano mediante il pronto impiego del Servizio Comunale di Protezione Civile e dei mezzi predesignati disponibili localmente per il soccorso immediato di eventuali vittime e per la raccolta e l'invio in ospedale dei feriti;
- ad urgenti accertamenti sullo stato della rete viaria;
- al trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità verso le Aree di Attesa dove verrà prestata assistenza alle persone evacuate;
- al prelevamento degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed enti locali predesignati e alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;
- a predisporre, d'intesa con le Autorità competenti, civili e militari, e con gli organi della Polizia Stradale, dei Cancelli lungo le vie di accesso ai luoghi sinistrati e alla delimitazione di queste ultime;
- all'immediata utilizzazione delle Aree di Ricovero da adibire a temporaneo ricovero di persone, provvedendo ad avviarvi i cittadini provenienti dalle zone colpite. Qualora le Aree di

Ricovero risultino insufficienti, segnalerà alla Regione ed al Prefetto il fabbisogno di tende da campo, roulotte e altre unità alloggiative di emergenza

Al momento dell'emergenza, quando questa è fronteggiabile a livello comunale (art. 2, comma 1, lettera a, della L. 225/1992 e s.m.i., art. 6 comma 1 lettera a L.R. 67/2003), il Sindaco, nell'ambito del proprio territorio, coadiuvato dal Servizio Comunale di Protezione Civile, provvede agli interventi necessari. Qualora l'emergenza non possa essere fronteggiata mediante gli interventi attuabili dal Comune, utilizzando la propria organizzazione e utilizzando le proprie risorse in via ordinaria (eventi regionale o nazionale, art. 6 L.R. 67/2003), il Sindaco può richiedere l'assistenza secondo i criteri di sussidiarietà ed integrazione, senza che questo comporti quindi una alterazione della responsabilità dell'azione del Sindaco sul territorio comunale. Anche in questo caso le attribuzioni del Sindaco rimangono inalterate. Analogamente si riscontra in caso di evento classificato di rilevanza regionale, dove la regione assume ruolo di coordinamento a livello sovra-provinciale senza che risultino modificate competenze e responsabilità del Sindaco a livello comunale. Spetta altresì al Sindaco far richiesta direttamente alla amministrazione provinciale della dichiarazione di Stato di Emergenza regionale o nazionale, mettendo in essere altresì tutte le attività che possano permettere il conseguimento di questo risultato nel minor tempo possibile.

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (art. 50 comma 5 del Decreto legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000) a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli altri adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale, di leva militare, di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4.1.2 Centro Operativo Comunale Di Protezione Civile (C.O.C.)

Il Sindaco, al verificarsi di un'emergenza, attiva il Centro Operativo Comunale convocando i titolari delle funzioni di supporto.

L'attività di centro operativo comprende l'attuazione degli interventi di soccorso attraverso:

- a) l'accertamento delle esigenze di interventi;
- b) l'attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento;
- c) la prima definizione dei danni.

Il Centro Operativo Comunale, coordinato dal Dirigente della Protezione Civile, si configura secondo 9 (nove) Funzioni di Supporto così individuate:

▪ 1 Tecnico-scientifica e Pianificazione

Responsabile di funzione: Dirigente del Settore Dipartimentale Pianificazione e Gestione del Territorio.

Competenza: Dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti con le Amministrazioni e gli Enti che svolgono attività di ricerca scientifica o di gestione del territorio, con i Gruppi

Nazionali di Ricerca e con i Servizi Tecnici nazionali e locali. Dovrà inoltre provvedere a fornire i supporti cartografici ed informatici relativi alle zone colpite da calamità od altro.

▪ 2 Sanità, Assistenza Sociale

Responsabile di funzione :Dirigente del Settore Dipartimentale Politiche Sociali
Saranno presenti i Responsabili della Sanità locale (A.S.L., 118).

▪ 3 Volontariato

Responsabile di funzione: Coordinatore Comitato Comunale di Volontariato.

I compiti delle Organizzazioni di Volontariato, in emergenza, sono assegnati in relazione al rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione e dai mezzi a loro disposizione.

▪ 4 Materiali e Mezzi

Responsabile di funzione: Dirigente del Settore Dipartimentale Opere Pubbliche.

Competenza: questa funzione è essenziale e primaria per fronteggiare un'emergenza di qualunque tipo e si esplica attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e appartenenti ad enti locali, privati, Volontariato, ecc. Deve avere, attraverso una revisione semestrale, un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e mezzi non può essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà analoga richiesta al Centro Situazioni della Provincia di Lucca.

▪ 5 Servizi essenziali ed attività scolastica

Responsabile di funzione: Dirigente del Settore Ambiente.

A questa funzione prenderanno parte i responsabili di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto (energia elettrica, gas, acqua, Aziende Municipalizzate, smaltimento rifiuti). Deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e delle utenze è comunque diretta dal responsabile dell'ente di gestione presente nella Sala Operativa. Saranno previste esercitazioni nelle quali i singoli Enti preposti all'erogazione dei servizi ottimizzeranno il concorso di uomini e di mezzi nelle varie ipotesi di emergenza, secondo i criteri di garanzia, messa in sicurezza degli impianti e ripristino dell'erogazione.

▪ 6 Censimento danni, persone e cose

Responsabile: Dirigente del Settore Dipartimentale Economico-Finanziario.

Competenza: l'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per determinare sulla base dei risultati, riassunti in schede riepilogative, gli interventi di emergenza. Il Responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito:

- Persone;
- Edifici pubblici;
- Edifici privati;
- Impianti industriali;
- Servizi essenziali;
- Attività produttive;
- Opere d'interesse culturale;
- Infrastrutture pubbliche;
- Agricoltura e zootecnica;
- Altro.

Per il censimento di quanto descritto, il Responsabile di questa funzione si avvarrà di:

- Personale dell'Ufficio Tecnico del Comune e degli Enti istituzionalmente preposti, nonché di specifiche figure professionali;
- È altresì ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti, per le verifiche speditive di stabilità, che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.

▪ 7 Strutture operative locali - Viabilità

Responsabile: Comandante Polizia Municipale.

Competenza: dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio. In particolare:

- Delimita e controlla le aree a rischio al verificarsi dell'emergenza presidiando i Cancelli predisposti;
- Regolamenta, localmente, i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi;
- Coordina la predisposizione delle Aree di Ammassamento.
- Coordinare l'arrivo e la presenza sul territorio delle diverse strutture operative, curandone la logistica, assicurando vitto e alloggio in raccordo con le altre funzioni interessate.
- Garantisce un costante collegamento e contatto con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia.
- Coordina le iniziative per la viabilità, la Pubblica Sicurezza, l'antisciacallaggio.
- Organizza le attività di notifica urgente delle ordinanze in emergenza.

▪ 8 Telecomunicazioni.

Responsabile di funzione: Dirigente Settore Dipartimentale Assistenza agli Organi Istituzionali, Servizi del Personale e Sistemi Informativi.

Il responsabile di questa funzione dovrà organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile anche in caso di evento di notevole gravità, coinvolgendo le Associazioni di Radioamatori ed i gestori della telefonia fissa e mobile.

▪ 9 Assistenza alla Popolazione

Responsabile: Dirigente del Settore Dipartimentale Politiche Sociali.

Competenza: dovrà fornire un quadro delle disponibilità d'alloggiamento, in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, ostelli, ecc.) ed alla ricerca ed utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come zone ospitanti e/o di attesa, raccordarsi con le autorità preposte all'emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree. Deve inoltre effettuare un censimento ed un aggiornamento delle risorse necessarie per una prima assistenza alla popolazione, in particolare delle aziende di produzione, distribuzione di generi alimentari e di forniture vestiarie.

4.1.3 Unità di Crisi Comunale

L'Unità di crisi, come disposto nell'art. 10 del Regolamento Regionale 69/R e sue modifiche, è un organismo di coordinamento che attua tra le sue funzione il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre strutture operative operanti al medesimo livello territoriale.

L'Unità di Crisi assume le iniziative che ciascun soggetto facente parte deve intraprendere, nel rispetto delle rispettive competenze e in modo da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività.

L'Unità di crisi è convocata dal Sindaco nelle situazioni di emergenza più significative e prevede, di norma, la partecipazione:

- a) Dei responsabili dei servizi comunali interessati dall'emergenza tra cui, in particolare, del servizio tecnico, viabilità, sociale, polizia municipale, edilizia;
- b) Di un referente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, se la situazione di criticità riguarda i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale;

- c) Di un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali;
- d) Un Rappresentate delle organizzazioni di volontariato comunali.

4.2 Le altre componenti della struttura comunale di protezione civile

Sono componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile:

- Il Servizio Comunale di Protezione Civile;
- Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
- La Polizia Municipale;
- I servizi Tecnici Comunali.

4.2.1 Il Servizio Comunale Di Protezione Civile

Vista la L. 225/1992 e s.m.i., e quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 67/2003, ogni amministrazione comunale deve dotarsi di un proprio "Servizio Comunale di Protezione Civile" attraverso il quale il Sindaco esercita le funzioni attribuite ai sensi ed agli effetti della citata L. 225/1992 e s.m.i..

Lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile, disciplinate dalla L.R. 67/2003 e che sono di competenza del Comune, viene garantito dal Servizio Comunale di Protezione Civile, il quale in particolare:

- partecipa all'elaborazione del quadro dei rischi relativo al territorio comunale garantendone l'integrazione con l'attività di previsione di competenza della provincia;
- definisce l'organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale;
- adotta tutte le altre iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l'informazione alla popolazione e l'organizzazione di esercitazioni;
- adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale e raccordandosi con la Provincia per ogni necessario supporto;
- provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e alla individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza;
- provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile assicura le seguenti attività operative (art. 2 Regolamento Regionale 1 dicembre 2004 n° 69 (69/R)):

- a) Attività di centro situazioni, in via ordinaria e continuativa;
- b) Attività di centro operativo, in emergenza o in previsione di una emergenza.

L'attività di centro situazioni comprende:

- a) Il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
- b) La verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
- c) Il mantenimento di un flusso costante di informazioni con le altre componenti del sistema regionale di protezione e gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile secondo le modalità di raccordo previste.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile si avvale di un'altra componente per meglio calibrare gli interventi da eseguire durante le emergenze: l'Unità Operativa Decentrata.

Dove se ne ravvisi la necessità e per una migliore gestione degli interventi, in caso di evento calamitoso, possono essere costituite sedi decentrate operative.

4.2.2 Le Organizzazioni Di Volontariato di Protezione Civile

Le organizzazioni di Volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali e come indicato al paragrafo 3.10, operano in stretta collaborazione con le componenti istituzionali partecipando a tutte le attività di Protezione Civile e concorrendo, laddove richiesto, alle elaborazioni dei Piani di Protezione Civile.

4.2.3 I Servizi Tecnici Comunali e la Polizia Municipale

I servizi tecnici comunali collaborano all'elaborazione dei piani di protezione civile fornendo i dati tecnici necessari alla sua realizzazione (inerenti la cartografia di base, la viabilità, il reticolo idrografico e quanto altro necessario). Inoltre partecipano all'attività di protezione civile per il superamento delle emergenze in base alle varie competenze specifiche.

4.2.4 La Polizia Municipale

La Polizia Municipale, ai sensi del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale art. 2 lettera b, provvede a prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri d'intesa con gli organi competenti, e collaborare ai servizi ed alle operazioni di Protezione Civile di competenza del Comune.

Inoltre contribuisce alle elaborazioni dei Piani di Protezione Civile e garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 assieme al Servizio Protezione Civile al di fuori dell'orario di apertura degli uffici comunali come disposto dalla D.G.R.T n° 611/2006. Provvede a comunicare quanto pervenuto al Dirigente o al Responsabile del Servizio Comunale di protezione Civile, che disporranno ed attiveranno gli adempimenti necessari

4.3 Modello di Intervento

4.3.1 Rischio Idrogeologico

Per quanto concerne il rischio idrogeologico, l'azione di monitoraggio meteorologico impone di dedicare la massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono il verificarsi dell'evento. L'intervento di protezione civile è articolato in fasi successive che servono a scandire temporalmente le azioni da eseguire. E' stato pertanto predisposto un sistema articolato di attivazioni che costituisce il modello di intervento il quale:

- Definisce gli stati operativi nei quali si articola l'intervento di protezione civile (Stato di Attenzione, Pre-Allarme, Cessato Pre-Allarme e Allarme);
- Individua le strutture operative, componenti del sistema regionale di protezione civile e le società eroganti i pubblici servizi che devono essere attivate;
- Organizza l'evacuazione delle zone interessate dall'evento.

Le attività di protezione civile possono essere espletate in due periodi ben distinti:

- Periodo ordinario;
- Periodo di intervento.

Nel periodo ordinario sono compiute tutte quelle attività che non prevedono interazioni dirette con la popolazione. Vengono seguite le procedure del Sistema di Allertamento Regionale di cui alla Delibera della Giunta Regionale N° 611 del 4 settembre 2006 garantendo tutti gli adempimenti previsti nell'Allegato A art. 11 e nell'Allegato 1 della sopraccitata Delibera. In questa fase sono attivi solo il Servizio Comunale di Protezione Civile che svolge l'attività di Centro Situazioni e le Associazioni di Volontariato che attuano la Vigilanza Comunale (vedi Allegato 1 MANSIONARIO).

Nel periodo di intervento sono attivati gli stati operativi ed il C.O.C. Sono progressivamente coinvolte le strutture operative e gli uffici comunali con compiti specifici.

Tutte le attività da svolgere in periodo ordinario e di intervento sono definite nell'Allegato 1 MANSIONARIO e nell'Allegato 2 RISCHIO IDROGEOLOGICO.

4.3.2 Altro evento calamitoso

Tutte le attività da svolgere in emergenza, qualora si verifichi un altro evento calamitoso, sono definite dall'Allegato 1 MANSIONARIO; Allegato 3 RISCHIO SISMICO; Allegato 4 RISCHIO INDUSTRIALE; Allegato 5 RISCHIO NEVE E GELO.

4.4 Raccordo Informativo

Una reciproca e tempestiva informazione costituisce un elemento strategico di coordinamento delle attività dei vari soggetti che operano nell'ambito di una emergenza di protezione civile nonché presupposto per l'attivazione delle iniziative di competenza dei medesimi.

Il Servizio Comunale di protezione civile comunica in maniera tempestiva al Centro Situazioni Provinciale:

- l'evoluzione in loco della situazione meteorologica prevista negli avvisi di criticità idraulica e idrogeologica e le risultanze dell'attività di monitoraggio e di presidio attivate;
- qualsiasi altro precursore di evento riguardante il proprio territorio e la relativa evoluzione;
- qualsiasi evento in atto sul proprio territorio, ogni sua significativa evoluzione e conseguenza sul territorio comunale, le attività intraprese per contrastare la criticità in atto e il relativo esito;
- la necessità di supporto per fronteggiare le criticità in atto;
- la segnalazione dell'attivazione delle strutture preposte alle attività di centro operativo e ogni modifica dello stato di allerta della struttura stessa;
- l'eventuale attivazione dell'Unità di Crisi Comunale e le strategie che quest'ultima decida di attuare per fronteggiare l'emergenza;
- le Organizzazioni di volontariato attivate per fronteggiare l'emergenza.

Inoltre il Servizio Comunale di Protezione Civile comunica l'attivazione della struttura comunale preposta all'attività di centro Operativo Comunale a:

- Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
- Il Presidente della Regione Toscana
- Il Prefetto di Lucca
- Il Presidente della Provincia di Lucca.

PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e s.m.i L., 100 del 12 luglio 2012 (conversione D.L. 59 del 15 maggio 2012).
- CANUTI P. & CASAGLI N. (1996) - *Considerazioni sulla valutazione del rischio di frana*. Atti del convegno "Fenomeni franosi e centri abitati. Presentazione dell’Atlante dei centro abitati instabili dell’Emilia-Romagna (Programma speciale S.C.A.I. - G.N.D.C.I.)", Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche e Regione Emilia-Romagna, Bologna, 27 maggio 1994, 29-129.
- “Il metodo Augustus” – Periodico informativo del Dipartimento della Protezione Civile, Maggio-Giugno 1997 Anno II Numero 4.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Delle Leggi Sull’ Ordinamento Degli Enti Locali”
- Delibera G.R. 26 del 11 ottobre 2000 - Linee guida per la compilazione del Piano Comunale di protezione civile
- Decreto del Presidente della Repubblica 194/2001 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”
- Legge Regionale n° 67 del 29 dicembre 2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”
- Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 25 del 16 marzo 2004
- Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) ai sensi delle leggi 183/1989 (artt. 17 e 18), 267/1998 (art. 1, comma 1) e 365/2000 (art. 1 bis, comma 1 bis) Delibera n. 132 del 5 ottobre 2004
- Regolamento Regionale 69 del 1 dicembre 2004 (69/R) - Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 29/12/2003 n° 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”
- Regolamento Regionale 7 del 3 marzo 2006 (7/R) - Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
- Delibera G.R. 611 del 4 settembre 2006 - Approvazione nuove disposizioni e procedure operative per l’attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"
- Decreto P.G.R. 44/R del 12 settembre 2006 - Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”, concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”).